

Legge provinciale n. 7 del 6 maggio 2016

Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e della legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18, relativa all'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio. Modificazione dell'articolo 12 quater della legge sulla programmazione provinciale 1996

RELAZIONE FINANZIARIA

Il disegno di legge è finalizzato ad adeguare alle richieste modificative pervenute a seguito del confronto con gli organi ministeriali, la legge provinciale n.18 del 9 dicembre 2015, che aveva introdotto nella legge di contabilità provinciale e degli enti locali le disposizioni in materia di armonizzazione di cui al decreto legislativo n. 118/2011,

Per quanto riguarda gli aspetti finanziari, solamente gli articoli 11 e 15 hanno un impatto sulla spesa. In particolare:

- l'articolo 11 prevede l'inserimento dell'articolo 78 bis 6 nella legge di contabilità provinciale, che definisce i compensi spettanti al collegio dei revisori dei conti della Provincia autonoma di Trento. Ai componenti del collegio spetta un compenso annuo determinato nella misura del 20% dell'indennità di carico dei consiglieri provinciali, maggiorata del 20% per il presidente del collegio, al netto di IVA ed oneri. Al presidente ed ai componenti è riconosciuto un rimborso spese sostenute e documentate per gli spostamenti. Tenuto conto che ai consiglieri spetta un'indennità mensile di euro 9.800,00, che corrisponde ad una indennità annua di euro 117.600,00,

- il compenso dei componenti è stato stimato in euro 23.520,00 pari al 20% di 117.600,00, mentre

- per il Presidente si calcola un compenso maggiorato pari ad euro 28.224,00.

Pertanto la stima del costo netto del collegio è di euro 75.264,00, a cui aggiungendo oneri previdenziali e fiscali per euro 20.231,00 e rimborsi spese calcolati a forfait per €. 4.500,00 si arriva ad una stima di costo totale arrotondato pari ad euro 100.000,00.

Alla maggiore spesa di euro 100.000,00, decorrente dal 2017, si provvede con l'integrazione dello stanziamento previsto per gli anni 2017 e 2018 sulla missione 01, programma 01 (organi istituzionali), titolo 1 (spese correnti). La relativa copertura è ottenuta tramite riduzione, di pari importo e per i medesimi anni, degli accantonamenti sui fondi di riserva previsti dalla missione 20, programma 01 (fondi di riserva), titolo 1 (spese correnti) del bilancio di previsione. Per gli anni successivi la relativa spesa sarà stanziata con il bilancio di previsione.

- l'articolo 15 modifica l'articolo 12 quater della legge sulla programmazione provinciale prevedendo che i compiti di supporto e di facilitazione possano essere affidati a personale con idonea preparazione. Al medesimo personale può essere riconosciuto un trattamento economico aggiuntivo stabilito dalla contrattazione collettiva. Solo a seguito degli esiti della contrattazione collettiva potranno essere definiti i conseguenti oneri a carico del bilancio provinciale e la relativa copertura che, in ogni caso, dovrà essere garantita utilizzando le risorse complessive a disposizione per il personale, anche a seguito dei risparmi di spesa generati dalla riorganizzazione.